

LAVORO E PREVIDENZA

Contributi Enasarco: nessun reato per l'omesso versamento

di Raffaele Pellino

L'omesso versamento dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio **non configura il reato** di cui all'[articolo 2 del D.L. 463/1983](#), ma la sola sanzione amministrativa disciplinata dall'articolo 36 del relativo regolamento. Tale reato, infatti, è previsto solo per le omissioni dei pagamenti (di importo superiore a 10.000 euro) relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal **dattore di lavoro** sulle retribuzioni dei dipendenti, e non anche per quelle relative ad altre forme di ritenute previdenziali.

Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con **la sentenza n. 31900** depositata lo scorso 3 luglio.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si rileva che la pronuncia ha riguardato l'**amministratore unico** di una S.p.a. che ometteva di versare alla fondazione Enasarco le ritenute previdenziali operate sulle fatture provvisionali emesse dagli agenti di commercio e agli stessi liquidati, per un importo complessivo di contributi non regolarizzati pari ad € 6.003,86.

Al riguardo, il Tribunale di merito, pur rilevando l'illecito di cui all'[articolo 2, comma 1-bis del D.L. 463/1983](#), dichiarava di non doversi procedere in quanto la somma dovuta risultava **inferiore** ai 10.000 euro annui, procedendo di conseguenza alla trasmissione degli atti all'INPS.

Nello specifico, l'[articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983](#), come modificato dal D.Lgs. 8/2016 (che ha operato depenalizzazioni), **sanziona l'omesso versamento delle ritenute previdenziali** e assistenziali in modalità differenti in relazione alla **soglia dei 10.000 euro**: per un importo superiore a 10.000 euro annui l'omissione è punita con la **reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro**, mentre se l'importo omesso non è superiore a tale soglia, si applica la **sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**.

Quanto all'autorità competente a contestare la sanzione, la [circolare 6/2016](#) del Ministero del Lavoro ha ritenuto che “*l'autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria possa essere la sede provinciale dell'INPS territorialmente competente*”. Ed è per questo che il tribunale di merito ha ritenuto di dover procedere alla trasmissione degli atti all'INPS.

A fronte di tale situazione, l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che gli atti andavano comunque trasmessi all'Enasarco e non all'Inps, in quanto è l'Enasarco che esercita la **vigilanza ispettiva** ai fini dell'accertamento del versamento dei contributi dovuti.

Inoltre, lo stesso, ha sostenuto che gli agenti di commercio sono dei **lavoratori autonomi** e, quindi, “*le omissioni contributive nei loro confronti non possono rientrare nella norma dell'art. 2, L. n.638/83, che prevede solo i rapporti di lavoro di tipo subordinato*”.

Accogliendo la tesi del ricorrente, la Cassazione ritiene che la sentenza “deve annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste” per mancanza dell'**elemento oggettivo** del reato contestato.

La stessa, infatti, conferma che:

- la norma di cui all'articolo 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 si riferisce **solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali ed assistenziali** operate dal datore di lavoro sulle **retribuzioni dei lavoratori dipendenti**, e non anche ad altre forme di ritenute previdenziali;
- **l'agente di commercio non può considerarsi lavoratore dipendente, ma autonomo, o a seconda dei casi parasubordinato**, tanto che la sua attività può essere assoggettata ad Irap; in merito a quest'ultima imposta, infatti, la Cassazione, con [sentenza n. 9325/2017](#), ha ritenuto che l'attività di agente di commercio è esclusa da Irap soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, della prova dell'assenza delle condizioni dell'autonoma organizzazione.

Sul piano sanzionatorio viene ricordato che l'[articolo 33, comma 1 della L. 12/1973](#), che prevedeva in “*via autonoma*” il reato di omesso versamento dei contributi per gli agenti o rappresentanti di commercio, è stato **depenalizzato** ed è ora disciplinato dell'articolo 36, comma 1, del regolamento Enasarco.

È, dunque, prevista una specifica sanzione amministrativa per l'omissione dei pagamenti. In particolare, **i preponenti che non provvedono**, entro il termine stabilito, **al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore** al dovuto sono tenuti al pagamento di una **sanzione**, in ragione d'anno, pari “*al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie*”. Detta sanzione non può, comunque, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

In conclusione - per la Cassazione - nel caso di **omesso versamento dei contributi Enasarco è applicabile la sola sanzione amministrativa mentre non si configura alcun illecito penale**.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)